


SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

## SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO

Vincenza Agnese, Caterina Ambrosino, Adriana Blasco, Gianfranco Criscione, Nicola Di Leo, Sergio Gallo, Ilaria Gentile, Viola Nobili,  
Alessandra Zagarella

**LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO  
SANZIONATORIO: DALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA  
ALL'ESECUZIONE DELLA PENA**

AULA MAGNA EMILIO ALESSANDRINI – GUIDO GALLI  
PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO

**17 giugno 2025**  
dalle 14.30 alle 17.30

Codice corso D25231

**Responsabili del corso**

Adriana Blasco  
*Referente Formazione Decentrata del  
Distretto di Milano  
Sostituto Procuratore presso la Procura della  
Repubblica di Milano*  
Gianfranco Criscione  
*Referente Formazione Decentrata del  
Distretto di Milano  
Consigliere della Corte d'appello di Milano*

**Presentazione del corso.** La Struttura territoriale della Formazione Decentrata prosegue nel percorso dedicato ai giudici onorari del settore penale e ai viceprocuratori onorari per approfondire tematiche relative ad aspetti processuali di grande rilevanza applicativa, raccogliendo l'impulso dato dalla Formazione centrale.

L'obiettivo del corso è quello di offrire alla magistratura onoraria che opera nel settore penale l'opportunità di confrontarsi con relatori di grande esperienza, per un

aggiornamento sugli aspetti più problematici di temi di grande ricorrenza nella pratica professionale.

Il corso sarà dedicato ai principali problemi nella determinazione del trattamento sanzionatorio, partendo dalla motivazione sul *quantum* di pena da irrogare in esito all'accertamento della colpevolezza dell'imputato per finire all'esecuzione della pena da parte del P.M. e del Giudice dell'esecuzione.

L'obiettivo è quello di esaminare il ruolo della giurisdizione in rapporto al carattere dinamico della sanzione penale, cominciando dall'individuazione del trattamento sanzionatorio che, ben lungi dall'esaurirsi nella commisurazione della pena entro i prestabiliti limiti edittali e secondo i criteri fissati dal codice penale, è un'operazione estremamente complessa. Occorre tener conto, infatti, che l'*iter criminis* potrebbe essersi arrestato alla fase del tentativo oppure che i reati per i quali viene emessa condanna potrebbero essere più di uno (con il conseguente problema del relativo concorso materiale o formale e del conseguente cumulo, materiale o giuridico, delle pene) o, ancora, che in relazione al fatto per cui si procede potrebbero ricorrere una o più circostanze, omogenee o eterogenee, ad effetto comune o speciale (compresa la recidiva), sottratte, o meno, al giudizio di bilanciamento. Infine, deve considerarsi la possibilità che intervengano ulteriori fattori che modificano la determinazione della pena, sia sul piano quantitativo (come la scelta di un rito premiale), sia sul piano qualitativo (come l'applicazione di pene sostitutive), sia sulla stessa esecuzione della sanzione (come la sospensione condizionale della pena, che oltretutto può essere subordinata all'adempimento di obblighi ai sensi dell'art. 165 c.p.).

Tra gli errori nei quali si rischia, più frequentemente, di incorrere, quelli sul trattamento sanzionatorio sono particolarmente significativi per numero e conseguenze. Non si tratta solo di errori materiali (ad esempio di calcolo della pena o di tipologia della sanzione irrogata), ma anche di errori di diritto, che vanno al di là dell'ampio potere discrezionale riconosciuto al giudice nella determinazione della pena. Quest'ultima, pur essendosi trasformata in un'operazione complessa, sconta il pericolo di una "disattenzione" da parte dei giudici, assorbiti dallo sforzo compiuto nell'assolvimento dell'obbligo di motivazione della ricostruzione storica dei fatti e dalla relativa valutazione giuridica, con il rischio paradossale che il giudice della cognizione, concentrando la propria attenzione e dedicando le migliori risorse alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della colpevolezza nonché ai profili giuridici delle tesi d'accusa e difesa, non si occupi con pari profondità della commisurazione della pena, irrogata "confidando" nel successivo intervento del giudice dell'esecuzione ovvero della magistratura di sorveglianza, istituzionalmente deputata a individualizzare il trattamento sanzionatorio.

Ne consegue che la corretta individuazione della risposta punitiva è tutt'altro che un aspetto secondario della motivazione e dell'attività giurisdizionale in genere. Non a caso il codice di rito stabilisce che oggetto della prova nel processo penale non siano solo i fatti che si riferiscono all'imputazione, ma anche quelli che si riferiscono alla determinazione della pena (art. 187 c.p.p.), di cui poi il giudice dovrà dare conto nella sentenza, secondo le modalità individuate dall'art. 546, comma 1 lett. e) c.p.p. (che richiama la norma di cui all'art. 533, comma 2, c.p.p., talora disapplicata). La

determinazione della pena, però, non è un “affare” di esclusiva pertinenza del giudice. Anche le parti processuali devono conoscere i complessi meccanismi che sovrintendono all’individuazione e alla determinazione della pena: il pubblico ministero che avanzi la richiesta di condanna deve essere in grado di determinare la pena di cui chiede l’applicazione, esplicitandone i passaggi argomentativi nella requisitoria, così come deve essere in grado di valutare la correttezza del trattamento sanzionatorio negoziato con la difesa quando formula una richiesta di patteggiamento; la difesa, dal canto suo, deve padroneggiare i meccanismi di determinazione del trattamento sanzionatorio, sia al fine di scegliere consapevolmente la migliore strategia processuale per il proprio assistito, sia per poter censurare la fondatezza delle decisioni dei giudici di merito mediante gli strumenti processuali forniti dall’ordinamento (impugnazioni, correzione di errore materiale ed incidenti di esecuzione). Il tema in esame, spesso oggetto di interventi normativi settoriali e disorganici, è stato recentemente affrontato in modo più ampio e deciso dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), che ha significativamente rivitalizzato il sistema delle pene sostitutive, investendo il giudice di merito di inediti compiti di personalizzazione del trattamento sanzionatorio.

Ma l’incontro di studio approfondirà da diverse prospettive l’istituto e le problematicità della pena, non solo nel momento della sua irrogazione, ma anche in quello della sua esecuzione, sul presupposto – infatti – che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna non esaurisca in alcun modo la vicenda processuale penale, ma che ne apra una nuova e diversa, in cui la pena e la sua esecuzione occupano uno spazio processuale autonomo, dove albergano diritti pienamente tutelabili davanti ad organi giurisdizionali, dotati di specifiche professionalità. La complessità del sistema sanzionatorio penale, sviluppatosi secondo linee tra esse diversificate anche a causa dell’introduzione di istituti non sempre coordinati tra loro, impone un momento di riflessione sul ruolo del giudice di fronte alle decisioni sulla pena: sul come e quanto punire il condannato e, con crescente importanza, sulla tipologia di pena da irrogare e da eseguire, tenuto conto anche della tendenza normativa a ridurre la portata esclusiva del carcere quale risposta adeguata alla violazione dei precetti penali.

Il corso si propone, quindi, un *focus* anche sull’esecuzione penale, che oltre a chiarire la funzione e i poteri del giudice dell’esecuzione come delineati dagli artt. 666 e ss. c.p.p. e il procedimento di esecuzione, approfondisca alcune tematiche sull’incidente di esecuzione, attraverso cenni al sistema delineato dall’art. 670 c.p.p. [e alla sua diversità con altri rimedi *post iudicatum* quali la restituzione nel termine *ex* art. 175 c.p.p., la rescissione del giudicato, la revisione e il ricorso straordinario *ex* art. 625-bis c.p.p., facendo emergere le differenze con i mezzi ordinari di impugnazione] e attraverso altresì un approfondimento con il tema della continuazione secondo il sistema delineato dall’art. 671 c.p.p., che, per quanto arato e trattato innumerevoli volte anche dalle Sezioni unite, presenta sempre difficoltà applicative; a quest’ultimo riguardo saranno oggetto di approfondimento la natura giuridica dell’istituto, le peculiarità relative quando sia oggetto di istanza rivolta al giudice dell’esecuzione, i poteri istruttori del giudice dell’esecuzione, le metodiche di calcolo della pena anche in riferimento ai reati accertati in procedimenti trattati con riti speciali.

Il tema in questione appare di particolare interesse anche per i vice procuratori onorari in ragione del provvedimento organizzativo Nr. 6641 del 28 aprile 2023 concernente la gestione degli incidenti di esecuzione a seguito del mutamento di competenza tabellare del Tribunale di Milano adottato dal Presidente del Tribunale in condivisione con il Procuratore della Repubblica, che ha demandato ai vice procuratori onorari il compito di emettere parere sugli incidenti di esecuzione nelle materie di competenza del Tribunale in composizione monocratica relativamente alla materia disciplinata dall'art. 671 c.p.p. e alle altre materie di facile applicazione (quali la revoca di diritto della pena condizionalmente sospesa).

A tutte queste problematiche, non omettendo di esaminare anche dal punto di vista teorico la differenza tra pena illegittima e pena illegale, il corso cercherà di dare risposte, con relazioni frontali e conseguente dibattito, favorendo il confronto delle esperienze tra i partecipanti.

**Svolgimento del corso:** L'incontro si svolgerà il giorno 17 giugno 2025 dalle ore 14:30 alle ore 17:30 presso l'aula magna della Corte di Appello di MILANO

**Destinatari dell'incontro:** Il corso è aperto a tutta la magistratura onoraria giudicante del settore penale e ai vice procuratori onorari.

#### **Relatori:**

**dott.ssa Luisa Baima Bollone** *sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano;* **dott.ssa Maria Idria Gurgo di Castelmanardo** *giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano;* **prof. Gianluca Varraso**, *professore ordinario di diritto processuale penale e di diritto penitenziario dell'Università Cattolica S. Cuore di Milano e direttore della Scuola di specializzazione delle professioni legali all'interno della medesima università;*

#### **Programma dell'incontro:**

Ore 14.15: Registrazione dei partecipanti

Ore 14.30: Introduzione e presentazione del corso

Ore 14.45: Relazione prof. Gianluca Varraso: **Il giudice della pena tra cognizione ed esecuzione.**

Ore 15.30: Relazione dott.ssa Maria Idria Gurgo di Castelmanardo: **Il procedimento di esecuzione e la competenza del giudice dell'esecuzione.**

Ore 16.15: Relazione dott.ssa Luisa Baima Bollone. **L'ordine di esecuzione. L'unificazione delle pene concorrenti e i poteri di intervento del Pubblico Ministero nel comparto dell'esecuzione della pena.**

Ore 17:00: Dibattito.

Ore 17.30: Conclusione dei lavori.

**Iscrizioni:** I magistrati onorari dovranno iscriversi attraverso il sito [www.scuolamagistratura.it](http://www.scuolamagistratura.it), nella sezione relativa alla Struttura Decentrata di Formazione della Corte di Appello di Milano.

**Si comunica che i sigg. Magistrati Onorari non in servizio presso il Tribunale di Milano possono usufruire della Cisalpina Tour per i biglietti di viaggio. Si può usufruire del servizio di cui sopra inviando una mail di richiesta, per tempo, a questa Segreteria all'indirizzo mail [milano@scuolamagistratura.it](mailto:milano@scuolamagistratura.it)**

**Le iscrizioni si intenderanno chiuse alle ore 24 del 15 giugno 2025. Il termine di iscrizione è perentorio e non potrà essere assicurata la partecipazione a fronte di richieste tardive.**

**Si consiglia di effettuare l'accesso in aula almeno 15 minuti prima dell'orario previsto per l'avvio dei lavori.**